



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

DIFENSORE

CIVICO

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 10.07.1995

11/07/2002

\\Buratto\Hd Buratto\Documents and Settings\Comune

Cornuda\Documenti\Documenti_luciana\REGOLAMENTI\Definitivi\Difensore_Civico.DOC

Art. 1.

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto, previo avviso pubblico inteso a sollecitare le candidature alla carica, da presentarsi entro il termine minimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. La designazione alla carica di Difensore Civico è preceduta da valutazione dei "curriculum" dei candidati da parte della Conferenza dei Capigruppo. Tale valutazione sarà condotta alla stregua di quanto dichiarato dagli aspiranti, privilegiandosi fra gli altri criteri la preparazione giuridica e precedenti esperienze amministrative, in relazione alla rispettiva durata ed importanza.

Art. 2.

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore Civico è preposto alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e delle legittime aspettative dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune. Provvede inoltre alla tutela degli interessi collettivi e diffusi della comunità e dei suoi componenti.

3. Il Difensore Civico promuove forme di collaborazione con gli organi e l'organizzazione del Comune e degli enti dallo stesso dipendenti, avendo di mira il miglior andamento, la correttezza, l'imparzialità e la efficienza dell'amministrazione locale nell'ambito dei suoi fini di tutela del cittadino, delle associazioni e delle formazioni sociali.

Art. 3.

1. Il Difensore Civico interviene su richiesta di ogni singolo cittadino o di chi agisca per conto di associazioni che risiedano o dimorino, o svolgano attività o abbiano comunque affari ed interessi nel Comune di Cornuda o in uno dei Comuni convenzionati per la funzione. Può anche intervenire per propria iniziativa per accertare che il procedimento amministrativo attivato dai soggetti di cui sopra abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente emanati.

2. Altresì può accertare per propria iniziativa eventuali irregolarità, inerzia, omissione, illegittimità dell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, tenuto conto delle fasce sociali più deboli, ancorché non rappresentate in forma organizzata.

Art. 4.

1. Le richieste devono essere redatte in forma scritta e documentate con eventuali allegati.
2. All'atto della richiesta il Difensore Civico valuta se la stessa rientri o meno nella propria competenza.
3. In caso affermativo inizierà, il procedimento di verifica di propria competenza, secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 5.

1. Il Difensore Civico convoca, ove occorra, il responsabile del servizio o del procedimento per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti.
2. Nel caso di indagine attivata da istanza di parte, acquisite le documentazioni ed informazioni, il Difensore Civico, comunica al cittadino, od al soggetto diverso che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall'interessato, in via amministrativa e giurisdizionale.
3. Segnala al responsabile del procedimento eventuali irregolarità e vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti.
4. Comunica ai Responsabili dei servizi interessati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Parimenti il Difensore Civico formula agli Organi elettivi dell'Amministrazione osservazioni e proposte di atti deliberativi che ritenga necessario adottare per il miglior soddisfacimento degli interessi e dei quali ha la tutela.
6. Sia gli Organi elettivi che quelli cui compete la direzione della gestione del Comune sono tenuti ad esprimersi sulle richieste e proposte scritte del Difensore Civico entro trenta giorni, motivando i relativi atti ove si discostino da esse.

Art. 6.

1. Il compito precipuo del Difensore Civico è di adoperarsi in qualsiasi modo perchè i rapporti tra cittadini ed Amministrazione non si risolvano sul piano della conflittualità.

Art. 7.

1. Per quanto possibile il Difensore Civico deve agire con celerità dando agli istanti notizia di quanto appreso, mediante comunicazione scritta o convocazione personale.

2. Gli eventuali documenti di cui sia venuto in possesso nel corso della propria istruttoria - se non coperti dal segreto o negati all'accesso documentale - possono essere consegnati dal Difensore Civico ai diretti interessati.